




Camera dei deputati

XVIII LEGISLATURA



Verifica delle quantificazioni

A.C. 2267

Disposizioni in materia di qualità dell'aria

*(Conversione in legge del DL 111/2019 – Approvato dal Senato A.S.
1547)*

N. 157 – 3 dicembre 2019



Camera dei deputati

XVIII LEGISLATURA

Verifica delle quantificazioni

A.C. 2267

Disposizioni in materia di qualità dell'aria

*(Conversione in legge del DL 111/2019 – Approvato dal Senato A.S.
1547)*

N. 157 – 3 dicembre 2019

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L'analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile

☎ 066760-2174 / 066760-9455 – ✉ bs_segreteria@camera.it

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

☎ 066760-3545 / 066760-3685 – ✉ com_bilancio@camera.it

INDICE

PREMESSA	- 3 -
VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI	- 4 -
ARTICOLO 1	- 4 -
POLITICA STRATEGICA NAZIONALE PER IL CONTRASTO AI CAMBIAMENTI CLIMATICI E IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DELL'ARIA .	
4 -	
ARTICOLO 1-BIS	- 5 -
COORDINAMENTO DELLE POLITICHE PUBBLICHE PER IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI DI SVILUPPO SOSTE	- 5 -
ARTICOLO 1-TER	- 6 -
CAMPAGNE DI INFORMAZIONE E FORMAZIONE AMBIENTALE NELLE SCUOLE	- 6 -
ARTICOLO 2	- 7 -
MISURE PER INCENTIVARE LA MOBILITÀ SOSTENIBILE NELLE AREE METROPOLITANE	- 7 -
ARTICOLO 3	- 12 -
DISPOSIZIONI PER LA PROMOZIONE DEL TRASPORTO SCOLASTICO SOSTENIBILE	- 12 -
ARTICOLO 4	- 15 -
AZIONI PER LA RIFORESTAZIONE	- 15 -
ARTICOLO 4-BIS	- 20 -
FONDO PER IL RIMBOSCHIMENTO E LA TUTELA AMBIENTALE E IDROGEOLOGICA DELLE AREE INTERNE	- 20 -
ARTICOLO 4-TER	- 21 -
MISURE PER CONTRASTARE I CAMBIAMENTI CLIMATICI E MIGLIORARE LA QUALITÀ DELL'ARIA NELLE AREE PROTETTE NAZIONALI E NEI CENTRI URBANI	- 21 -
ARTICOLO 4-QUATER	- 24 -
PROGRAMMA ITALIA VERDE	- 24 -
ARTICOLO 4-QUINQUES	- 25 -
PROGRAMMA SPERIMENTALE MANGIAPLASTICA	- 25 -
ARTICOLO 5	- 26 -
PROCEDURE D'INFRAZIONE IN MATERIA AMBIENTALE	- 26 -
ARTICOLO 5-BIS	- 30 -

ATTIVITÀ DI SUPPORTO DELL'UNITÀ TECNICA-AMMINISTRATIVA	- 30 -
ARTICOLO 5-TER	- 31 -
PROGRAMMA SPERIMENTALE "CASCHI VERDI PER L'AMBIENTE"	- 31 -
ARTICOLO 6.....	- 33 -
PUBBLICITÀ DEI DATI AMBIENTALI.....	- 33 -
ARTICOLO 7.....	- 36 -
MISURE PER L'INCENTIVAZIONE DI PRODOTTI SFUSI O ALLA SPINA	- 36 -
ARTICOLO 8.....	- 38 -
RIPRESA RISCOSSIONE NEI TERRITORI COLPITI DA EVENTI SISMICI	- 38 -

Informazioni sul provvedimento

A.C.	2267
Titolo:	Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, recante misure urgenti per il rispetto degli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell'aria e proroga del termine di cui all'articolo 48, commi 11 e 13, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229
Iniziativa:	governativa
Iter al Senato	sì
Relazione tecnica (RT):	presente
Relatore per la	Micillo
Commissione di merito:	
Gruppo:	M5S
Commissione competente:	VIII (Ambiente)

PREMESSA

Il disegno di legge, approvato con modificazioni dal Senato¹, dispone la conversione in legge del decreto legge 14 ottobre 2019, n. 111, recante misure urgenti per il rispetto degli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell'aria e proroga del termine di cui all'articolo 48, commi 11 e 13, del DL n. 189/2016,

Il provvedimento è corredato di relazione tecnica e di un prospetto riepilogativo² degli effetti finanziari, riferiti al testo originario del provvedimento.

Si evidenzia che le modifiche apportate dal Senato non sono corredate di relazione tecnica e che, al momento della predisposizione della presente Nota, non risultano disponibili la relazione tecnica di passaggio e il prospetto riepilogativo aggiornato rispetto al testo approvato dal Senato.

Si esaminano a seguire le norme considerate dalla relazione tecnica e le altre disposizioni suscettibili di determinare effetti finanziari.

¹ AS 1547.

² Si evidenzia che il prospetto riepilogativo, inizialmente non ricompreso nel testo dell'AS 1547, è stato depositato presso la 5 Commissione del Senato in data 30 ottobre 2019.

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

ARTICOLO 1

Politica strategica nazionale per il contrasto ai cambiamenti climatici e il miglioramento della qualità dell'aria

La norma, modificata dal Senato, prevede l'adozione con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del Programma strategico nazionale per il contrasto ai cambiamenti climatici e il miglioramento della qualità dell'aria (comma 1).

Il piano, adottato in coordinamento con il Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima (PNIEC) e con il Piano nazionale per la mitigazione del rischio idrogeologico, contiene le misure di competenza nazionale per assicurare la corretta e piena attuazione della normativa europea e nazionale in materia di contrasto al cambiamento climatico e della Direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 maggio 2008 e sono identificate le risorse economiche disponibili a legislazione vigente per ciascuna misura con la relativa tempistica attuativa.

Si prevede, inoltre, che ciascuna amministrazione pubblica conformi le proprie attività al raggiungimento degli obiettivi di contrasto ai cambiamenti climatici e miglioramento della qualità dell'aria (comma 2).

Con le modifiche intervenute al Senato è, altresì, istituito presso il Ministero dell'Ambiente il tavolo permanente interministeriale sull'emergenza climatica incaricato di monitorare e adeguare ai risultati le azioni del Programma strategico nazionale senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica. Ai componenti del tavolo – di cui fanno parte un rappresentante del Ministero dell'Ambiente e dei Ministeri delle politiche agricole, della salute, dello sviluppo economico e del Ministero delle infrastrutture - non sono corrisposti compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati (comma 2-*bis*).

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

La relazione tecnica, riferita al testo originario, afferma che il comma 1 relativo al programma strategico, essendo di carattere ordinamentale, è privo di effetti per la finanza pubblica, come anche la previsione contenuta al comma 2, anch'essa di natura ordinamentale.

La modifica apportata dal Senato, di cui al comma 2-*bis*, non risulta corredata di relazione tecnica.

In merito ai profili di quantificazione, riguardo alle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, pur prendendo atto del carattere ordinamentale delle stesse, non appare evidente, dalla documentazione tecnica allegata al provvedimento, quali risorse potranno essere utilizzate per la predisposizione del Programma strategico nazionale. In proposito appare necessario acquisire ulteriori indicazioni al fine di verificare l'effettiva possibilità di far fronte alle attività di carattere tecnico-amministrativo propedeutiche alla predisposizione dello strumento programmatico, utilizzando risorse già disponibili e, pertanto, senza ulteriori oneri per la finanza pubblica. Ciò anche in considerazione del termine (di novanta giorni) previsto per l'approvazione del Programma.

Sarebbe altresì utile acquisire un chiarimento riguardo alle procedure di finanziamento delle iniziative che saranno indicate dal medesimo strumento.

Riguardo alla previsione del comma 2-*bis* introdotta al Senato, pur considerando che la norma esclude per i componenti del tavolo permanente interministeriale sull'emergenza climatica la corresponsione di qualsiasi emolumento connesso con la partecipazione ai lavori preso il medesimo da parte dei suoi componenti, appare opportuno acquisire una valutazione del Governo in merito alla possibilità che lo stesso tavolo possa comunque svolgere le sue funzioni in condizioni di effettiva neutralità finanziaria, come previsto dalla norma, anche in relazione agli aspetti logistici e di supporto tecnico-amministrativo.

ARTICOLO 1-*bis*

Coordinamento delle politiche pubbliche per il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile

La norma, introdotta dal Senato, modifica la denominazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) in Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS). La modifica ha effetto a decorrere dal 1° gennaio 2021, così come dalla medesima data qualunque richiamo al CIPE, nella legge n. 48/1967 come in ogni altra disposizione vigente, deve intendersi riferito alla nuova denominazione CIPESS.

La modifica è finalizzata a rafforzare il coordinamento delle politiche pubbliche in vista del perseguimento degli obiettivi in materia di sviluppo sostenibile indicati dalla risoluzione A/70/L.1 adottata dall'Assemblea generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite il 25 settembre 2015.

La norma, introdotta dal Senato, non è corredata di prospetto riepilogativo e di relazione tecnica.

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno formulano osservazioni considerata la natura ordinamentale della disposizione.

ARTICOLO 1-ter

Campagne di informazione e formazione ambientale nelle scuole

La norma, introdotta al Senato, istituisce presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (MATM) uno specifico Fondo denominato "Programma #iosonoAmbiente" con una dotazione di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 (comma 1).

Il Programma è finalizzato ad avviare campagne di informazione, formazione e sensibilizzazione sulle questioni ambientali ed in particolare sugli strumenti e le azioni di contrasto, mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici, nelle scuole di ogni ordine e grado.

L'istituendo Fondo finanzia progetti, iniziative, programmi e campagne, nonché attività di volontariato degli studenti, finalizzati alla diffusione dei valori della tutela dell'ambiente e dello sviluppo sostenibile, nonché alla promozione di percorsi di conoscenza e tutela ambientale, nell'ambito delle tematiche individuate dall'articolo 3 della legge n. 92/2019, sull'insegnamento dell'educazione civica (comma 2).

Nella norma richiamata si prevede che, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, vengano definite le linee guida per l'insegnamento dell'educazione civica assumendo a riferimento una serie di tematiche, tra le quali sono citate l'educazione ambientale, lo sviluppo eco-sostenibile e la tutela del patrimonio ambientale, delle identità, delle produzioni e delle eccellenze territoriali e agroalimentari.

Nell'ambito di tali attività e con i finanziamenti del Fondo istituito dalla norma in esame, si prevede che le scuole di ogni ordine e grado, in forma singola o associata, presentino al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca proprie proposte progettuali coerenti con il Piano triennale dell'offerta formativa. I progetti possono essere presentati anche congiuntamente alle associazioni di protezione ambientale, al Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente, a Università statali e non statali, a centri di ricerca pubblici, a consorzi universitari ed interuniversitari (comma 3).

Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sono determinati i criteri di presentazione e di selezione dei progetti nonché le modalità di ripartizione e assegnazione del finanziamento (comma 4).

Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello

stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (comma 4).

La norma, introdotta dal Senato, non è corredata di **prospetto riepilogativo** e di **relazione tecnica**.

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare, essendo l'onere limitato all'entità dello stanziamento previsto.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si segnala che il comma 5 dell'articolo 1-*ter* fa fronte agli oneri, pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022, derivanti dall'istituzione di un fondo denominato "Programma #iosonoAmbiente" mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2019-2021, di competenza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Al riguardo non si hanno osservazioni da formulare, posto che il citato accantonamento presenta le occorrenti disponibilità, anche alla luce dell'utilizzo del medesimo accantonamento disposto dall'articolo 6, comma 5 e del nuovo quadro finanziario risultante dal disegno di legge di bilancio per il triennio 2020-2022 presentato al Senato (S. 1586). Sotto il profilo meramente formale, si osserva infine che, pur non essendo esplicitato dalla norma, il Ministro dell'economia e delle finanze deve intendersi autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ARTICOLO 2

Misure per incentivare la mobilità sostenibile nelle aree metropolitane

La norma, modificata dal Senato, istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (di seguito MATTM), il Fondo denominato Programma sperimentale buono mobilità, con una dotazione pari a euro 5 milioni per l'anno 2019, euro 70 milioni per l'anno 2020, euro 70 milioni per l'anno 2021, euro 55 milioni per l'anno 2022, euro 45 milioni per l'anno 2023 e euro 10 milioni per l'anno

2024. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente utilizzo - per ciascuno degli anni dal 2019 al 2024 - di quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO₂ di cui all'articolo 19 del D.lgs. n. 30/2013³, destinata al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (MATTM), versata dal Gestore dei servizi energetici (GSE) ad apposito capitolo del bilancio dello Stato, che resta acquisita definitivamente all'erario.

L'articolo 19 del D.lgs. 30/2013 (Sistema europeo per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra) disciplina la messa all'asta delle quantità di quote di emissione determinate con decisione della Commissione europea. In particolare, la norma prevede che i proventi delle aste siano versati al GSE in un apposito conto corrente dedicato, per essere poi trasferiti su un conto, intestato al Dipartimento del tesoro, presso la Tesoreria dello Stato, e versati all'entrata del bilancio dello Stato. Dei proventi:

- una quota del 50% è riassegnata al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato;
- la restante quota del 50% è riassegnata ad appositi capitoli per spese di investimento, con vincolo di destinazione derivante da obblighi europei, ripartendola nella misura del 70% a favore del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (MATTM) e del 30% a favore del Ministero dello sviluppo economico (MISE). La quota è destinata ad una serie di attività volte principalmente a contrastare i cambiamenti climatici (riduzione delle emissioni, sviluppo di energie rinnovabili, riforestazione nei Paesi in via di sviluppo, silvicoltura, finanziamento della ricerca nel campo dell'efficienza energetica, ecc.).

Per la riduzione delle emissioni climalteranti, a valere sul suddetto programma sperimentale viene riconosciuto, nei limiti della dotazione del summenzionato fondo, un “buono mobilità” pari ad euro 1.500 per ogni autovettura e ad euro 500 per ogni motociclo rottamati da utilizzare, entro i successivi tre anni, per l'acquisto, anche a favore di persone conviventi, di abbonamenti al trasporto pubblico locale e regionale, nonché di biciclette anche a pedalata assistita o per l'utilizzo dei servizi di mobilità condivisa a uso individuale.

Il buono viene riconosciuto ai residenti nei comuni interessati dalle procedure di infrazione comunitaria n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 e n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per la non ottemperanza dell'Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE i quali rottamano, entro il 31 dicembre 2021, autovetture omologate fino alla classe Euro 3 o motocicli omologati fino alla classe Euro 2 ed Euro 3 a due tempi.

La norma precisa che il “buono mobilità” non costituisce reddito imponibile del beneficiario e non rileva ai fini del computo del valore dell'indicatore della situazione economica equivalente.

Infine, con decreto del MATTM sono definite le modalità e i termini per l'ottenimento e l'erogazione del beneficio sopra descritto, anche ai fini del rispetto del limite di spesa (comma 1).

Per le stesse finalità previste al comma 1, per il finanziamento di progetti per la creazione, il prolungamento, l'ammodernamento e la messa a norma di corsie preferenziali per il

³ Attuazione della direttiva 2009/29/CE che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra.

trasporto pubblico locale è autorizzata la spesa di euro 20 milioni per ciascuno degli anni 2020 e 2021. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente utilizzo - per ciascuno degli anni 2020 e 2021 - di quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO₂ di cui all'articolo 19 del D.lgs. n. 30/2013, destinata al MATTM, versata dal GSE ad apposito capitolo del bilancio dello Stato, che resta acquisita definitivamente all'erario (comma 2).

I progetti sopra descritti sono presentati al Ministero dell'ambiente dai comuni aventi oltre cinquantamila abitanti, ovvero da uno o più comuni finitimi anche in forma associata riferiti a un ambito territoriale con popolazione superiore a 50.000 abitanti per la realizzazione di un'unica opera, interessati dalle procedure di infrazione comunitaria n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 e n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per la non ottemperanza dell'Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell'aria.

Infine, con decreto del MATTM sono definite modalità e termini di presentazione delle domande.

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022
Maggiori spese correnti												
Istituzione del Fondo "Programma sperimentale buono mobilità" (comma 1)	5,00	70,00	70,00	55,00	5,00	70,00	70,00	55,00	5,00	70,00	70,00	55,00
Maggiori spese in conto capitale												
Progetti per la creazione, prolungamento ammodernamento e messa a norma di corsie preferenziali per il trasporto pubblico locale (comma 2)		20,00	20,00			20,00	20,00			20,00	20,00	
Maggiori entrate extratributarie												
Utilizzo quota parte proventi aste emissioni Co ₂ versate all'entrata del bilancio dello Stato, che restano acquisite all'erario (comma 1)	5,00	70,00	70,00	55,00								
Utilizzo quota parte proventi aste emissioni Co ₂ versate all'entrata del bilancio dello Stato, che restano acquisite all'erario (comma 2)		20,00	20,00									
Minori spese in conto capitale												

Mancata riassegnazione dell'utilizzo quota parte proventi aste emissioni Co2 versate all'entrata del bilancio dello Stato, che restano acquisite all'erario (comma 1)					5,00	70,00	70,00	55,00	5,00	70,00	70,00	55,00
Mancata riassegnazione dell'utilizzo quota parte proventi aste emissioni Co2 versate all'entrata del bilancio dello Stato, che restano acquisite all'erario (comma 2)						20,00	20,00			20,00	20,00	

La relazione tecnica, dopo aver ribadito il contenuto della norma, afferma che le misure previste rientrano tra le finalità indicate all'articolo 19, comma 6, del D.lgs. n. 30/2013, specificamente alla lettera *a*) in forza della quale i proventi in argomento possono essere destinati a “ridurre le emissioni dei gas a effetto serra (...) favorire l'adattamento agli impatti dei cambiamenti climatici e finanziare attività di ricerca e di sviluppo e progetti dimostrativi volti all'abbattimento delle emissioni e all'adattamento ai cambiamenti climatici”, coerentemente con le previsioni della direttiva 2003/87/CE”.

La RT, inoltre, precisa che la corresponsione dei “buoni mobilità” di durata triennale, pari a 1.500 euro cadauno per le autovetture omologate fino alla classe Euro 3 ovvero di 500 euro cadauno per i motocicli omologati fino alla classe Euro 2 ed Euro 3 a due tempi, ai soggetti ivi indicati avverrà nei limiti di spesa indicati al comma 1 e fino a esaurimento delle risorse.

Inoltre, la RT evidenzia come l'autorizzazione di spesa contenuta al comma 2 trovi copertura attraverso l'utilizzo di una quota parte dei proventi delle aste CO₂ spettante al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Tale quota è versata dal GSE ad apposito capitolo del bilancio dello Stato e resta acquisita definitivamente all'erario. La misura rientra tra gli obiettivi indicati all'articolo 19, comma 6, del D.lgs. n. 30/2013, specificamente alla lettera *f*), coerentemente con le previsioni della direttiva 2003/87/CE.

Le modifiche e le integrazioni apportate dal Senato non sono corredate di relazione tecnica.

Nel corso dell'esame presso il Senato, sono stati richiesti⁴:

- ulteriori elementi informativi circa l'entità dei proventi derivanti dalle aste CO₂ di competenza del Ministero dell'ambiente o posti a copertura degli oneri derivanti dalla presente disposizione;
- con riferimento al buono mobilità, elementi che dimostrino l'adeguatezza delle risorse stanziare rispetto alle domande che saranno presentate;
- quanto al rispetto del limite di spesa, essendo demandato ad un decreto ministeriale senza ulteriori precisazioni, sono state richieste maggiori informazioni anche in relazione al monitoraggio delle domande e alla stima dell'esaurimento delle risorse.

⁴ Cfr.: 5ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 209 del 30 ottobre 2019.

Al riguardo, **il Governo**⁵ ha confermato l'idoneità della copertura prevista dalla disposizione, evidenziando che le entrate da proventi CO₂ nel 2019 sono state di euro 1.438.955.642,57, di cui euro 538.720.594,34 di quota di spettanza del MATTM.

Alla luce dei dati soprariportati e di quelli previsti per gli anni successivi, secondo la risposta del Governo si possono ritenere congrui gli utilizzi fino ad oggi previsti dalle disposizioni vigenti, ivi compresi quelli di cui all'articolo 2 in esame, tenuto peraltro conto che le altre disposizioni che prevedono l'utilizzo dei proventi in questione sono formulate in termini di limite massimo. Peraltro, in relazione al Fondo per la transizione energetica di cui all'articolo 13 del D.L. n. 101/2019, si segnala che si tratta di previsione formulata in termini di limite massimo e comunque subordinata al superamento di 1 miliardo di euro di proventi delle aste.

In relazione al buono mobilità, si è confermato che, essendo la disposizione formulata in termini di tetto di spesa, la stessa non comporta criticità finanziarie e che sarà il previsto decreto ministeriale a stabilire i criteri per l'assegnazione del bonus in questione e le modalità per il monitoraggio.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che le disposizioni in esame prevedono l'istituzione del Fondo denominato "Programma sperimentale buono mobilità" (con una autorizzazione di spesa pari a euro 5 milioni per l'anno 2019, euro 70 milioni per l'anno 2020, euro 70 milioni per l'anno 2021, euro 55 milioni per l'anno 2022, euro 45 milioni per l'anno 2023 ed euro 10 milioni per l'anno 2024) (comma 1), nonché il finanziamento di progetti relativi alle corsie preferenziali per il trasporto pubblico locale entro il limite di spesa di euro 20 milioni per ciascuno degli anni 2020 e 2021.

Al riguardo, si prende preliminarmente atto che le disposizioni operano nel quadro dei limiti di spesa da esse previsti.

Con riferimento a quanto rappresentato nel prospetto riepilogativo degli effetti finanziari, andrebbe chiarito se, per effetto della copertura di maggiore spesa corrente con una riduzione di spese in conto capitale, sia configurabile una "dequalificazione" della spesa.

Con riferimento alla previsione di un buono mobilità di cui al comma 1 – pari ad euro 1.500 per ogni autovettura e ad euro 500 per ogni motociclo rottamato da utilizzare, entro i successivi tre anni, per l'acquisto di abbonamenti al trasporto pubblico locale e regionale, nonché di biciclette anche a pedalata assistita - non vi sono osservazioni da formulare atteso che l'esclusione del buono dal reddito imponibile si configura come rinuncia a maggior gettito e

⁵ Nella nota tecnica messa a disposizione della 5^a Commissione del Senato: Cfr.: 5^a Commissione permanente - Resoconto sommario n. 211 del 5 novembre 2019.

che, come precisato dalla RT, l'erogazione del beneficio avverrà nei limiti di spesa indicati al comma 1 e fino a esaurimento delle risorse.

Quanto agli utilizzi di parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO₂, non si formulano osservazioni tenuto conto dei chiarimenti forniti dal Governo nel corso dell'esame presso il Senato.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si segnala che i commi 1 e 2 dell'articolo 2 fanno fronte agli oneri derivanti, rispettivamente, dalla istituzione del fondo denominato "Programma sperimentale buono mobilità"⁶ e dal finanziamento di progetti per la creazione, il prolungamento, l'ammodernamento e la messa a norma di corsie preferenziali per il trasporto pubblico locale⁷, mediante corrispondente utilizzo di quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO₂, di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, destinata al citato Ministero e versata dal Gestore dei servizi energetici (GSE) ad apposito capitolo del bilancio dello Stato, che resta acquisita definitivamente all'erario. Al riguardo non si hanno osservazioni da formulare, alla luce degli elementi di informazione forniti dal Governo nel corso dell'esame presso il Senato, laddove ha confermato l'idoneità di tale modalità di copertura in riferimento agli articoli 2, 3 e 4 del presente provvedimento, stante il fatto che le entrate da proventi delle suddette aste sono state nel 2019 pari a circa 1,39 miliardi di euro, di cui circa 539 milioni di euro di spettanza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare⁸.

ARTICOLO 3

Disposizioni per la promozione del trasporto scolastico sostenibile

La norma, modificata dal Senato, autorizza la spesa di euro 10 milioni per ciascuno degli anni 2020 e 2021 per il finanziamento di progetti sperimentali relativi al servizio di trasporto scolastico per i bambini della scuola dell'infanzia statale e comunale e per gli alunni delle

⁶ La dotazione del Fondo in parole è pari a 5 milioni di euro per il 2019, a 70 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, a 55 milioni di euro per il 2022, a 45 milioni di euro per il 2023 e a 10 milioni di euro per il 2024.

⁷ A tal fine, viene autorizzata una spesa di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021.

⁸ In particolare, i predetti proventi sono risultati per l'anno 2019 pari ad euro 1.438.955.642,57, di cui circa euro 538.720.594,34 di spettanza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

scuole statali del primo ciclo di istruzione con mezzi di trasporto ibridi o elettrici, selezionati dal Ministero dell'ambiente in base all'entità del numero di studenti coinvolti e alla stima di riduzione dell'inquinamento atmosferico. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente utilizzo, per ciascuno degli anni 2020 e 2021, di quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO₂ di cui all'articolo 19 del D.lgs. n. 30/2013, destinata al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, versata dal GSE ad apposito capitolo del bilancio dello Stato, che resta acquisita definitivamente all'erario (comma 1).

In merito alla normativa sui proventi delle aste di emissione, si rinvia alla ricostruzione fornita nella scheda concernente l'articolo 2.

I progetti sperimentali sopra indicati sono presentati al Ministero dell'ambiente dai comuni con popolazione superiore a cinquantamila abitanti, interessati dalle procedure di infrazione UE⁹ relative alla non ottemperanza dell'Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell'aria (comma 2).

Con decreto del Ministro dell'ambiente sono stabilite le modalità di presentazione delle domande e le spese ammissibili ai fini del finanziamento (comma 3).

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

⁹ Si fa riferimento alle procedure n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 e n. 2015/2043 del 28 maggio 2015.

	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022
Maggiori spese in conto capitale												
Realizzazione di progetti sperimentali per la realizzazione o l'implementazione del servizio di trasporto scolastico per i bambini della scuola dell'infanzia statale e comunale e per gli alunni delle scuole statali del primo ciclo di istruzione con mezzi di trasporto ibridi o elettrici (comma 1)		10,00	10,00			10,00	10,00			10,00	10,00	
Maggiori entrate extratributarie												
Utilizzo quota parte proventi aste emissioni Co2 versate all'entrata del bilancio dello Stato, che restano acquisite all'erario (comma 1)		10,00	10,00									
Minori spese in conto capitale												
Mancata riassegnazione dell'utilizzo quota parte proventi aste emissioni Co2 versate all'entrata del bilancio dello Stato, che restano acquisite all'erario (comma 1)						10,00	10,00			10,00	10,00	

La relazione tecnica dopo aver ribadito il contenuto della norma, afferma che le misure previste rientrano tra le finalità indicate all'articolo 19, comma 6, del D.lgs. n. 30/2013, specificamente alla lettera f), coerentemente con le previsioni della direttiva 2003/87/CE. Infine, sul decreto previsto al comma 3 la RT evidenzia come la norma, di natura ordinamentale, non determini nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le modifiche e le integrazioni apportate dal Senato non sono corredate di relazione tecnica.

Nel corso dell'esame parlamentare in prima lettura presso il Senato, sono stati richiesti¹⁰ elementi informativi circa l'entità dei proventi delle aste CO₂, utilizzati a copertura degli oneri previsti dall'articolo in esame, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, nonché gli effetti sul saldo di fabbisogno e sull'indebitamento netto. Sul primo punto, **il Governo**¹¹, ha rinviato a quanto riportato sull'articolo 2, mentre sugli effetti dei saldi è stato fatto rinvio ai dati contenuti nel prospetto riepilogativo degli effetti.

¹⁰ Cfr.: 5^a Commissione permanente - Resoconto sommario n. 209 del 30 ottobre 2019 con successiva Nella nota tecnica messa a disposizione della 5^a Commissione del Senato: Cfr.: 5^a Commissione permanente - Resoconto sommario n. 211 del 5 novembre 2019

¹¹ Nella nota tecnica messa a disposizione della 5^a Commissione del Senato: Cfr.: 5^a Commissione permanente - Resoconto sommario n. 211 del 5 novembre 2019.

In merito ai profili di quantificazione, non si formulano osservazioni essendo l'onere limitato all'entità dello stanziamento previsto.

In merito all'utilizzo dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO₂ di cui all'articolo 19 del D.lgs. n. 30/2013, non si hanno osservazioni da formulare alla luce degli elementi forniti dal Governo nel corso dell'esame presso il Senato.

Con riferimento a quanto rappresentato nel prospetto riepilogativo degli effetti finanziari, si osserva che alla disposizione sono ascritti effetti identici, e con la stessa scansione temporale, sui tre saldi di finanza pubblica: trattandosi di spesa in conto capitale, sarebbe utile acquisire conferma che i relativi investimenti possano effettivamente presentare effetti identici in termini di competenza e di cassa.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si segnala che il comma 1 dell'articolo 3 fa fronte agli oneri, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, derivanti dal finanziamento degli investimenti necessari alla realizzazione di progetti sperimentali per la realizzazione o l'implementazione del servizio di trasporto scolastico con mezzi di trasporto ibridi o elettrici, mediante corrispondente utilizzo di quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO₂, di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, destinata al citato Ministero e versata dal GSE ad apposito capitolo del bilancio dello Stato, che resta acquisita definitivamente all'erario. In proposito, si rinvia alle considerazioni in precedenza svolte sull'articolo 2.

ARTICOLO 4

Azioni per la riforestazione

La norma, modificata dal Senato, autorizza la spesa di euro 15 milioni per ciascuno degli anni 2020 e 2021 per finanziare il programma sperimentale di messa a dimora di alberi, compresi gli impianti arborei da legno di ciclo medio e lungo (purché non oggetto di altro finanziamento o sostegno pubblico), di reimpianto e di silvicoltura, e per la creazione di foreste urbane e periurbane, nelle città metropolitane, in coerenza con quanto previsto dal D.lgs. n. 34/2018¹².

¹² Testo unico in materia di foreste e filiere forestali.

Al relativo onere si provvede mediante corrispondente utilizzo, per ciascuno degli anni 2020 e 2021, di quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO₂ di cui all'articolo 19 del D.lgs. n. 30/2013, destinata al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (di seguito MATTM), versata dal GSE ad apposito capitolo del bilancio dello Stato, che resta acquisita definitivamente all'erario (comma 1).

In merito alla normativa sui proventi delle aste di emissione, si rinvia alla ricostruzione fornita nella scheda concernente l'articolo 2.

Al fine di un rapido avvio del programma sperimentale sopra descritto, con decreto del MATTM sono definite le modalità per la progettazione degli interventi ed ogni eventuale successiva variazione ed il riparto delle risorse indicate al comma 1 tra le città metropolitane (comma 2).

Nel riparto delle risorse la norma indica come criteri di selezione, in particolare, la valenza ambientale e sociale dei progetti, il livello di riqualificazione e di fruibilità dell'area, dei livelli di qualità dell'aria e della localizzazione nelle zone oggetto delle procedure di infrazione comunitaria n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 e n. 2015/2043 del 28 maggio 2015.

Successivamente al decreto di cui al comma 2, ciascuna città metropolitana presenta al MATTM le progettazioni corredate dai programmi operativi di dettaglio con i relativi costi. Il MATTM approva almeno un progetto per ciascuna città metropolitana, con i relativi programmi operativi di dettaglio, sulla base delle istruttorie del Comitato per lo sviluppo del verde pubblico che, a tal fine, può avvalersi, anche per la verifica della fase attuativa dei progetti e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente di cui alla legge n. 132/2016 (comma 3).

Le modifiche approvate dal Senato hanno riguardato, in particolare, le seguenti disposizioni.

Anzitutto, si è intervenuto nella previsione – contenuta al comma 4 - secondo cui le autorità competenti nella gestione del demanio fluviale e nella programmazione degli interventi di contrasto al dissesto idrogeologico introducono, tra i criteri per l'affidamento della realizzazione delle opere anche la pulizia e la manutenzione, oltre al rimboschimento delle fasce ripariali e delle aree demaniali fluviali, con relativo piano di manutenzione, laddove ritenuto necessario per prevenire il rischio idrogeologico. A tale disposizione originaria sono state aggiunte le ulteriori previsioni che:

- venga garantito il raccordo con la pianificazione e la programmazione delle misure e degli interventi per la sicurezza idraulica di competenza delle Autorità di bacino distrettuale;
- al rimboschimento delle fasce ripariali e delle aree demaniali fluviali si provveda secondo le modalità stabilite con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il Comitato per lo sviluppo del verde pubblico di cui all'articolo 3 della legge n. 10/2013.
- nel caso non ritengano necessario il rimboschimento per prevenire il rischio idrogeologico, le autorità competenti devono dare motivatamente conto negli atti di affidamento.

Sono state poi introdotte le seguenti disposizioni:

- le autorità competenti indicate al comma 4, tra i criteri per la programmazione degli interventi di messa a dimora di alberi, di reimpianto e di silvicoltura nelle città metropolitane, in coerenza con il D.lgs. n. 34/2018, tengono conto principalmente delle aree che hanno subito notevoli danni da eventi climatici eccezionali (comma 4-*bis*);
- lo svolgimento delle attività di rimboschimento previsto al comma 4 può essere affidato agli imprenditori agricoli, organizzati in forma singola o associata, nel rispetto della disciplina in materia di contratti pubblici (comma 4-*ter*);

Infine, viene integrato l'articolo 7 del D.lgs. n. 34/2018 in materia di attività di gestione forestale, prevedendo che le regioni e le province autonome, in accordo con i principi di salvaguardia della biodiversità, con particolare riferimento alla conservazione delle specie dipendenti dalle necro-masse legnose, favoriscono il rilascio in bosco di alberi da destinare all'invecchiamento a tempo indefinito (comma 4-*septies*). Viene inoltre previsto che dalla suddetta disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica (comma 4-*octies*).

Si evidenzia che il D.lgs. n. 34/2018 è sorretto da una generale clausola di neutralità finanziaria. In particolare l'articolo 19 del medesimo decreto legislativo prevede che dalla sua attuazione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica (comma 1) e che le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti da esso previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente (comma 2).

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022
Maggiori spese in conto capitale												
Programma sperimentale di messa a dimora di alberi, di reimpianto e di silvicoltura, e per la creazione di foreste urbane e periurbane, nelle città metropolitane (comma 1)		15,00	15,00			15,00	15,00			15,00	15,00	
Maggiori entrate extratributarie												
Utilizzo quota parte proventi aste emissioni Co2 versate all'entrata del bilancio dello Stato, che restano acquisite all'erario (comma 1)		15,00	15,00									
Minori spese in conto capitale												
Mancata riassegnazione dell'utilizzo quota parte proventi aste emissioni Co2 versate all'entrata del bilancio dello Stato, che restano acquisite all'erario (comma 1)						15,00	15,00			15,00	15,00	

La relazione tecnica afferma che l'autorizzazione del programma sperimentale per la riforestazione urbana, previsto dai commi da 1 a 3 con un finanziamento di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, trova copertura attraverso l'utilizzo di una quota parte dei proventi delle aste CO₂ spettante al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Tale quota è versata dal GSE ad apposito capitolo del bilancio dello Stato e resta acquisita definitivamente all'erario. La misura rientra tra gli obiettivi indicati all'articolo 19, comma 6, del D.lgs. n. 30/2013, specificamente alla lettera *d*), coerentemente con le previsioni della direttiva 2003/87/CE.

In particolare, il comma 3 prevede altresì la facoltà per il Comitato - che opera ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 10/2013, nell'ambito delle risorse umane e strumentali vigenti e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di avvalersi del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente per la valutazione e per la verifica della fase attuativa dei progetti; trattandosi di una mera disposizione facultizzante a favore del Comitato e tenuto conto, peraltro, che tali attività rientrano nei compiti istituzionali del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge n. 132/2016, le stesse verranno svolte con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Infine, il comma 4 interviene sui criteri di affidamento per la realizzazione delle opere nei casi di rimboschimento delle fasce ripariali e delle aree demaniali fluviali; si tratta di una

norma ordinamentale che pertanto non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Le modifiche e le integrazioni apportate dal Senato non sono corredate di relazione tecnica.

Nel corso dell'esame parlamentare in prima lettura al Senato, sono state richieste¹³ da un lato, come già fatto sull'articolo 2, informazioni sull'entità dei proventi delle aste CO₂ e sugli effetti sul saldo di fabbisogno e sull'indebitamento netto e, dall'altro, approfondimenti sull'istruttoria posta in capo al Comitato per lo sviluppo del verde pubblico ai sensi del comma 2.

Al riguardo, **il Governo**¹⁴, sul primo punto ha rinviato a quanto già segnalato sull'articolo 2, mentre sull'istruttoria del Comitato per lo sviluppo del verde pubblico ha confermato che sarà svolta nell'ambito delle attività istituzionali del Comitato senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che le disposizioni in esame (commi 1-3) prevedono il finanziamento del programma sperimentale per la riforestazione urbana, autorizzando una spesa di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021.

Al riguardo si prende preliminarmente atto che l'onere risulta limitato all'entità dello stanziamento previsto: sul punto non si hanno dunque osservazioni da formulare.

In merito all'utilizzo dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO₂ di cui all'articolo 19 del D.lgs. n. 30/2013, non si hanno osservazioni da formulare alla luce degli elementi forniti dal Governo nel corso dell'esame presso il Senato.

In merito alle disposizioni di cui al comma 4 e a quelle introdotte dal Senato, non si hanno osservazioni da formulare per i profili di quantificazione.

Con riferimento a quanto rappresentato nel prospetto riepilogativo degli effetti finanziari, si osserva che alla disposizione sono ascritti effetti identici, e con la stessa scansione temporale, sui tre saldi di finanza pubblica: trattandosi di spesa in conto capitale, sarebbe utile acquisire conferma che i relativi investimenti abbiano, prevedibilmente, effetti identici in termini di competenza e di cassa.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si segnala che il comma 1 dell'articolo 4 fa fronte agli oneri, pari a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, derivanti dal

¹³ Cfr.: 5^a Commissione permanente - Resoconto sommario n. 209 del 30 ottobre 2019.

¹⁴ Nella nota tecnica messa a disposizione della 5^a Commissione del Senato: Cfr.: 5^a Commissione permanente - Resoconto sommario n. 211 del 5 novembre 2019.

finanziamento di un programma sperimentale di interventi di riforestazione mediante corrispondente utilizzo di quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO₂, di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, destinata al citato Ministero e versata dal GSE ad apposito capitolo del bilancio dello Stato, che resta acquisita definitivamente all'erario. In proposito, si rinvia alle considerazioni in precedenza svolte sugli articoli 2 e 3.

ARTICOLO 4-*bis*

Fondo per il rimboschimento e la tutela ambientale e idrogeologica delle aree interne

La norma, introdotta al Senato, istituisce, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, un Fondo volto a incentivare interventi di messa in sicurezza, manutenzione del suolo e rimboschimento attuati dalle imprese agricole e forestali, con dotazione pari ad 1 milione di euro per l'anno 2020 e a 2 milioni per l'anno 2021 (comma 1).

L'intervento è volto a favorire la tutela ambientale e paesaggistica e a contrastare il dissesto idrogeologico nelle aree interne e marginali del paese.

Con decreto del Ministro delle politiche agricole sono stabilite le condizioni, i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse del Fondo (comma 2).

Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo speciale di parte corrente relativo al Ministero per le politiche agricole (comma 3).

Gli interventi finanziati con le risorse del Fondo sono erogati alle condizioni previste dal regolamento (UE) n. 1408 del 2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti *de minimis* nel settore agricolo (comma 4).

La norma introdotta dal Senato non è corredata di **prospetto riepilogativo** e di **relazione tecnica**.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che la norma in esame prevede l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari forestali e del turismo, di un Fondo per l'incentivazione di interventi di messa in sicurezza, manutenzione del suolo e rimboschimento attuati dalle imprese agricole e forestali, con dotazione pari ad 1 milione di euro per l'anno 2020 e a 2 milioni per l'anno 2021.

Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare per i profili di quantificazione, essendo l'onere limitato all'entità dello stanziamento previsto.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si segnala che il comma 3 dell'articolo 4-*bis* fa fronte agli oneri, pari a 1 milione di euro per l'anno 2020 e a 2 milioni di euro per l'anno 2021, derivanti dall'istituzione, presso il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, di un fondo volto ad incentivare interventi di messa in sicurezza, manutenzione del suolo e rimboschimento, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2019-2021, di competenza del predetto Ministero. Al riguardo non si hanno osservazioni da formulare, posto che il citato accantonamento presenta le occorrenti disponibilità, anche alla luce del nuovo quadro finanziario quale risultante dal disegno di legge di bilancio per il triennio 2020-2022 presentato al Senato (S. 1586).

ARTICOLO 4-*ter*

Misure per contrastare i cambiamenti climatici e migliorare la qualità dell'aria nelle aree protette nazionali e nei centri urbani

La norma, introdotta dal Senato, stabilisce che il territorio di ciascuno dei parchi nazionali costituisca una zona economica ambientale (ZEA), nel quale ambito possono essere concesse, nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente e nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, forme di sostegno alle nuove imprese e quelle già esistenti che avviano un programma di attività economiche imprenditoriali o di investimenti di natura incrementale compatibile con le finalità previste all'articolo 19, comma 6, lettere *a)*, *b)*, *d)*, *d-bis)* e *h)*, del D.lgs. n. 30/2013¹⁵ (comma 1).

In particolare, le misure a cui si fa riferimento sono le seguenti:

- ridurre le emissioni dei gas a effetto serra nonché favorire l'adattamento agli impatti dei cambiamenti climatici (lettera *a)*;
- sviluppare le energie rinnovabili (lettera *b)*;
- favorire il sequestro delle emissioni mediante silvicoltura (lettera *d)*;
- rafforzare la tutela degli ecosistemi terrestri e marini, anche con il monitoraggio, il controllo e il contrasto dell'inquinamento (lettera *d-bis)*;

¹⁵ Attuazione della direttiva 2009/29/CE che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra.

- favorire misure intese ad aumentare l'efficienza energetica e l'isolamento delle abitazioni (lettera *h*).

In merito alla normativa sui proventi delle aste di emissione, si rinvia alla ricostruzione fornita nella scheda concernente l'articolo 2.

Per il conseguimento del beneficio le imprese devono presentare i seguenti requisiti:

- mantenere la loro attività nell'area ZEA per almeno sette anni dopo il completamento dell'investimento oggetto delle agevolazioni sopra descritte, pena la revoca dei benefici concessi;
- non essere in stato di liquidazione o scioglimento e le attività oggetto di sostegno;
- le loro attività devono essere coerenti con le finalità di cui alla legge n. 394/1991¹⁶.

Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sono stabiliti criteri e modalità per la concessione delle misure di sostegno sopra descritte, assicurando il rispetto del limite delle risorse disponibili.

L'intervento è finalizzato al potenziamento del contributo delle aree naturalistiche a livello nazionale per il contenimento delle emissioni climalteranti e per assicurare il rispetto dei limiti previsti dalla direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell'aria, nonché favorire in tali aree investimenti orientati al contrasto ai cambiamenti climatici, all'efficientamento energetico, all'economia circolare, alla protezione della biodiversità e alla coesione sociale e territoriale, e supportare la cittadinanza attiva di coloro che vi risiedono.

La destinazione di una quota dei proventi delle aste di competenza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per gli anni 2020, 2021 e 2022 è disciplinata nei seguenti termini:

- per le finalità di cui al comma 1 - nell'ambito dei progetti finanziati ai sensi dell'articolo 19, comma 6, lettere *a*), *b*), *d*), *d*-bis) e *h*), del D.lgs. n. 30/2013 – per contributi in favore delle micro, piccole e medie imprese con sede legale e operativa nei Comuni aventi almeno il 45% della propria superficie compreso all'interno di una ZEA, che svolgono attività economiche eco-compatibili, secondo modalità e condizioni definite ai sensi del comma 1 (comma 2);
- nell'ambito dei progetti finanziati ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del D.lgs. n. 30/2013, al rifinanziamento del Fondo per le esigenze di tutela ambientale connesse al miglioramento della qualità ambientale dell'aria e alla riduzione delle emissioni di polveri sottili in atmosfera nei centri urbani di cui all'articolo 1, comma 1, del D.L. n. 16/2005¹⁷, anche per la riduzione delle emissioni climalteranti e di adattamento ai cambiamenti climatici mediante interventi di riduzione delle emissioni climalteranti degli impianti di riscaldamento alimentati a biomassa, di diffusione del trasporto

¹⁶ Legge quadro sulle aree protette.

¹⁷ Nella norma si prevede l'istituzione nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di un fondo da ripartire per le esigenze di tutela ambientale connesse al miglioramento della qualità ambientale dell'aria e alla riduzione delle emissioni di polveri sottili in atmosfera nei centri urbani, con una dotazione di 140 milioni di euro annui a decorrere dal 2006.

pubblico a basse emissioni, di efficientamento energetico degli edifici, nonché per la riduzione delle emissioni di CO₂ nelle aree portuali (comma 3).

La norma introdotta dal Senato non è corredata di **prospetto riepilogativo** e di **relazione tecnica**.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che la norma in esame prevede che il territorio di ciascun Parco nazionale sia individuato come una "zona economica ambientale" (ZEA), nel cui ambito possono essere concesse, nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente, determinate forme di sostegno alle imprese; le modalità attuative sono stabilite con decreto ministeriale assicurando il rispetto del limite delle risorse disponibili.

Inoltre, si prevede la destinazione di una quota dei proventi delle aste delle quote di emissioni di gas serra, di competenza del Ministero dell'ambiente, per gli anni 2020, 2021 e 2022, per contributi in favore di imprese ubicate in una ZEA (comma 2) e per il rifinanziamento del Fondo per le esigenze di tutela ambientale connesse al miglioramento della qualità ambientale dell'aria e alla riduzione delle emissioni di polveri sottili in atmosfera nei centri urbani (comma 3).

Al riguardo, si prende preliminarmente atto che le forme di sostegno per le imprese delle ZEA sono di carattere facoltativo, vincolate al limite delle risorse disponibili a legislazione vigente ed attivabili subordinatamente all'emanazione di un decreto ministeriale attuativo finalizzato, fra l'altro, al rispetto del predetto limite finanziario. In merito non si formulano dunque osservazioni per i profili di quantificazione tenuto conto che le relative forme di sostegno potranno essere attivate al sussistere delle relative disponibilità e nel limite delle stesse.

In merito all'utilizzo dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO₂ di cui all'articolo 19 del D.lgs. n. 30/2013, si prende atto che gli utilizzi, per espressa previsione, non incidono sulla quota destinata alla riduzione del debito pubblico, bensì su quella destinata al MATTM. Andrebbe dunque acquisita conferma che tali utilizzi non pregiudichino ulteriori progetti già finanziati o programmati a valere sulle medesime risorse a legislazione vigente.

ARTICOLO 4-*quater*

Programma Italia Verde

La norma, introdotta dal Senato, prevede il conferimento da parte del Consiglio dei ministri, con cadenza annuale, del titolo di “Capitale verde d'Italia” ad un capoluogo di provincia, sulla base di una selezione definita con decreto del Ministro dell'ambiente. Il titolo di “Capitale verde d'Italia” è conferito in via sperimentale, a tre diverse città italiane, una per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 (comma 1).

L'intervento è finalizzato alla promozione di progetti, iniziative e attività di gestione sostenibile delle città italiane e a diffondere le buone prassi, anche attraverso forme di confronto e di competizione tra le diverse realtà territoriali, promuovendo la crescita verde e i relativi investimenti, nonché il miglioramento della qualità dell'aria e della salute pubblica, nonché per l'adesione ai programmi europei "Capitale europea verde" e "Foglia verde”.

Le città capoluogo possono presentare al Ministero dell'ambiente un dossier di candidatura (comma 2).

In sede di prima attuazione, tali candidature sono presentate entro il 31 dicembre 2019 (comma 5).

I progetti contenuti nel dossier di candidatura sono finanziati dal Ministero dell'ambiente nell'anno del conferimento del titolo nel limite di 3 milioni di euro (comma 3). A tali oneri, pari dunque a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 476, della legge n. 208/2015 (comma 6).

La norma fa riferimento al Fondo per interventi di messa in sicurezza e bonifica ambientale che è stato incrementato di euro 20.227.042 per ciascuno degli anni dal 2019 al 2024 dall'articolo 1, comma 800 della legge n. 145/2018 (legge di Bilancio 2018)¹⁸. Dette somme sono finalizzate alla realizzazione degli interventi ambientali individuati dal Comitato interministeriale di cui all'articolo 2 del D.L. n. 136/2013 nonché al finanziamento di un programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale dei siti oggetto di bonifica, dei siti per i quali non sia stato avviato il procedimento di individuazione del responsabile della contaminazione, nonché per interventi urgenti di messa in sicurezza e bonifica di siti contaminati.

Infine, si prevede che il titolo di "Capitale verde d'Italia" nell'anno del conferimento rappresenti requisito premiale in tutti gli avvisi e bandi per il finanziamento di misure di sostenibilità ambientale avviati dal Ministero dell'ambiente (comma 4).

La norma introdotta dal Senato non è corredata di **prospetto riepilogativo** e di **relazione tecnica**.

¹⁸ Originariamente il Fondo, ai sensi del comma 476, della legge n. 208/2015, aveva una dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che la norma in esame prevede il conferimento con cadenza annuale, del titolo di "Capitale verde d'Italia" ad un capoluogo di provincia, sulla base di una selezione definita con decreto del Ministro dell'ambiente, e il conseguente finanziamento dei progetti contenuti nella candidatura nel limite di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022.

Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare, essendo l'onere limitato all'entità dello stanziamento previsto.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si segnala che il comma 6 dell'articolo 4-*quater* fa fronte agli oneri, pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022, derivanti dal finanziamento dei progetti presentati dalla città proclamata "Capitale verde d'Italia", mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 476, della legge n. 208 del 2015. In proposito, si rammenta che tale ultima disposizione ha istituito il Fondo per interventi di bonifica e messa in sicurezza dei siti di interesse nazionale¹⁹, la cui dotazione risulta pari a euro 20.227.042 per ciascuno degli anni dal 2019 al 2024. Al riguardo, appare necessario acquisire un chiarimento del Governo in merito alla effettiva disponibilità delle risorse previste a copertura, anche alla luce dell'ulteriore ricorso al Fondo in parola disposto dal successivo articolo 4-*quinqües*, comma 1, nonché una rassicurazione circa il fatto che il loro utilizzo non sia suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi già programmati a valere sulle risorse del Fondo medesimo, anche in considerazione della sua specifica finalizzazione al corretto adempimento di obblighi europei.

ARTICOLO 4-*quinqües*

Programma sperimentale mangiaplastica

La norma, introdotta al Senato, istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il fondo denominato "Programma sperimentale Mangiaplastica", con una dotazione pari a euro 2 milioni per l'anno 2019, euro 7 milioni per l'anno 2020, euro 7 milioni per l'anno 2021, euro 5 milioni per l'anno 2022,

¹⁹ Tale Fondo risulta iscritto sul capitolo 7515 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

euro 4 milioni per l'anno 2023 ed euro 2 milioni per l'anno 2024. Ai relativi oneri, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 476, della legge n. 208/2015. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sono stabilite le modalità per il riparto del fondo (comma 1).

Per quanto concerne la norma richiamata (all'articolo 1, comma 476, della legge n. 208/2015) si rinvia alla scheda relativa all'articolo 4-*quater*.

A valere sulla dotazione del Programma sperimentale sopra indicato, i comuni presentano al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare progetti finalizzati all'acquisto di ecocompattatori, ai fini dell'ottenimento di un contributo corrisposto sino ad esaurimento delle predette risorse e nel limite di uno per comune ovvero di uno ogni 100.000 abitanti (comma 2).

La norma introdotta dal Senato non è corredata di **prospetto riepilogativo** e di **relazione tecnica**.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che la norma in esame istituisce un fondo denominato "Programma sperimentale Mangiaplastica", individuandone la dotazione. Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare, essendo l'onere limitato all'entità dello stanziamento previsto.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si segnala che il **comma 1** dell'articolo 4-*quinquies* fa fronte agli oneri, pari a 2 milioni di euro per il 2019, a 7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, a 5 milioni di euro per il 2022, a 4 milioni di euro per il 2023 e a 2 milioni di euro per il 2024, derivanti dall'istituzione del Fondo denominato "Programma sperimentale Mangiaplastica mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 476, della legge n. 208 del 2015. Al riguardo, si rinvia alle considerazioni dianzi svolte sull'articolo 4-*quater*, comma 6.

ARTICOLO 5

Procedure d'infrazione in materia ambientale

La norma, modificata dal Senato, prevede che il Commissario unico nominato ai sensi dell'articolo 41, comma 2-*bis*, della legge n. 234/2012, per la realizzazione degli interventi attuativi della sentenza di condanna della Corte di giustizia dell'Unione europea del 2

dicembre 2014, relativa alla procedura di infrazione; zione europea n. 2003/2077, possa avvalersi, sulla base di apposite convenzioni, nei limiti della normativa europea vigente, di società *in house* delle amministrazioni pubbliche utilizzando le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Al personale di cui il Commissario si avvale, ivi inclusi i membri della Struttura di supporto di cui al comma 3, può essere riconosciuta la corresponsione di compensi per prestazioni di lavoro straordinario nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, per un massimo di 70 ore mensili pro capite. Gli oneri di cui alle predette convenzioni sono posti a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare (comma 1).

Il Commissario unico di cui al comma 1, scelto nei ruoli dirigenziali della pubblica amministrazione, resta in carica per un triennio ed è collocato in posizione di comando, aspettativa o fuori ruolo secondo i rispettivi ordinamenti. All'atto del collocamento fuori ruolo, aspettativa o comando è reso indisponibile, per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, aspettativa o comando, un numero di posti nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza, equivalente dal punto di vista finanziario. Al predetto Commissario è corrisposto in aggiunta al trattamento economico fondamentale che rimane a carico dell'amministrazione di appartenenza, un compenso accessorio in ragione dei risultati conseguiti²⁰ a valere sulle risorse assegnate per la realizzazione degli interventi (comma 2)

Il Commissario unico di cui al comma 1 si avvale di una struttura di supporto composta da non più di dodici unità di personale in posizione di comando, fuori ruolo o aspettativa o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti appartenenti alle amministrazioni pubbliche. All'atto del collocamento fuori ruolo è reso indisponibile, per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un numero di posti nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza equivalente dal punto di vista finanziario. La struttura cessa alla scadenza dell'incarico del Commissario unico (comma 3).

Sulla base di una specifica convenzione, il Commissario unico di cui al comma 1 e la struttura di supporto di cui al comma 3, operano presso il Ministero dell'ambiente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica (comma 4). Le risorse finanziarie necessarie per le esigenze operative e per il funzionamento della struttura, ivi compresi gli eventuali oneri per le convenzioni di cui al comma 1, sono poste a valere su una quota, non superiore allo 0,5% annuo, delle risorse assegnate per la realizzazione degli interventi (comma 5).

Al fine di accelerare la progettazione e la realizzazione degli interventi di collettamento, fognatura e depurazione di cui all'articolo 2 del DL n. 243/2016²¹, viene prevista, altresì, la nomina un Commissario unico che subentra in tutte le situazioni giuridiche attive e passive

²⁰ Determinato nella misura e con le modalità di cui al comma 3 dell'articolo 15 del DL n. 98/2011. La norma richiamata prevede che a decorrere dal 2012, il compenso dei commissari o sub commissari per la liquidazione degli enti dissestati è composto da una parte fissa e da una parte variabile. La parte fissa non può superare 50 mila euro, annui; la parte variabile, strettamente correlata al raggiungimento degli obiettivi ed al rispetto dei tempi di realizzazione degli interventi ricadenti nell'oggetto dell'incarico commissariale, non può superare 50 mila euro annui.

²¹ Nonché degli ulteriori interventi previsti all'articolo 4-*septies*, comma 1, DL n. 32/2019.

del Commissario unico nominato con DPCM del 26 aprile 2017 (comma 6). Il Commissario unico può avvalersi fino a un massimo di due sub commissari per i quali si applica la disciplina di cui ai commi 1 e 3, con oneri a carico del quadro economico degli interventi²² (comma 7).

Trattasi del Commissario unico presso il quale in forza dell'art. 4-septies del DL n. 32/2019 sono state centralizzate le funzioni in precedenza svolte da una pluralità di gestioni commissariali in materia di adeguamento alle pronunce di condanna della Corte di Giustizia UE relative alla non conformità alla Direttiva 1991/271/CEE in tema di acque reflue urbane. La summenzionata disposizione è corredata da una clausola di neutralità finanziaria (comma 9).

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

La relazione tecnica, con riguardo al comma 1 precisa che l'effettiva corresponsione al personale della struttura di supporto di cui al comma 3 di un compenso per lavoro straordinario, nei limiti delle risorse disponibili, per un massimo di 70 ore pro-capite mensili, dipenderà dalla sussistenza delle effettive disponibilità finanziarie e la facoltà dell'erogazione verrà rimessa al Commissario. Più in generale, gli eventuali costi per la stipula di convenzioni, che comunque rappresentano una mera facoltà cui il Commissario unico può fare ricorso, graveranno sui quadri economici degli interventi della struttura commissariale, nell'ambito del limite fissato al comma 5. In merito al comma 4, viene altresì precisato che l'attuale sede del Commissario si sposterà dall'attuale collocazione in un immobile in uso all'Arma dei Carabinieri, all'interno della struttura del Ministero dell'ambiente. Con riferimento al comma 5, la relazione tecnica afferma che questo prevede che gli oneri per le esigenze operative e per il funzionamento del Commissario sono a carico della quota, non superiore al 0,5% annuo, delle risorse assegnate per la realizzazione degli interventi; si tratta di un importo massimo in base al quale saranno parametrare le effettive spese.

La relazione tecnica fornisce il piano finanziario 2019 per la gestione commissariale (riportato nella seguente tabella) che costituisce la base per la quantificazione del fabbisogno di spesa per il funzionamento della struttura commissariale indicato al comma 5 dell'articolo in esame.

²² Tramite il rinvio della disposizione al comma 3, dell'articolo 2, del DL n. 243/2016, trova applicazione l'art. 15, comma 3, del DL n. 98/2011 che prevede che il compenso dei commissari o sub commissari è composto da una parte fissa e da una parte variabile. La parte fissa non può superare 50 mila euro, annui; la parte variabile, strettamente correlata al raggiungimento degli obiettivi ed al rispetto dei tempi di realizzazione degli interventi ricadenti nell'oggetto dell'incarico commissariale, non può superare 50 mila euro annui.

(euro)

ESIGENZE ANNUE PER "COMMISSARIO STRAORDINARIO BONIFICA DISCARICHE ABUSIVE"					
Esigenze		Descrizione		Importo	Note esplicative
Costi per spese correnti dell'Unità	460.000	Spese promozionali di divulgazione e sensibilizzazione	Realizzazione / aggiornamento sito internet Realizzazione materiale promozionale (video promozionali, brochure informative)	10.000	Materiale necessario alle attività di divulgazione e comunicazione
		Spese generali di funzionamento	Spese derivanti da: ▸ pagamento oneri per formazione (es. corsi di formazione in aree di interesse per il personale del Commissario straordinario bonifica discariche abusive, materiale per finalità formative)	30.000	
			Indennità e rimborsi per missione del personale	150.000	
			Spese generali per: ▸ acquisto mobilio, sistemi di archiviazione e accessori per l'ufficio; ▸ acquisto materiale informatico e tecnologico; ▸ acquisto cancelleria e materiale consumabile per ufficio (carta, toner, ecc.); ▸ minuto mantenimento; ▸ spese postali compresi bolli, imposte, timbri	40.000	
			Spese per esigenze di mobilità	60.000	Noleggio n. 3 autovetture medie - Conv. Consip 10-bis, lotto 2 (€ 24.000)
					Noleggio n. 3 Telepass (€ 10.000)
Acquisto carburante per 3 autovetture in cedole o fuel card (€ 15.000) È stata calcolata una percorrenza media di: ▸ 35.000 km/anno per 2 autovetture; ▸ 62.000 km/anno per 1 autovettura.					
Spese per prestazioni di lavoro straordinario	Spese per retribuzione ore di lavoro straordinario	170.000			
Totale esigenze annue		460.000			

Nel corso dell'esame parlamentare al Senato, sono stati richiesti²³ elementi volti a suffragare l'invarianza finanziaria con riferimento agli oneri per l'avvalimento di società *in house*, posti a carico dei quadri economici. Al riguardo, il Governo²⁴, ha chiarito che il previsto avvalimento è facoltativo e sarà pertanto il Commissario a valutare l'eventuale ricorso a società *in house*, alla luce degli interventi programmati per il superamento delle procedure di infrazione. Peraltro, più in generale, è stato precisato che come specificato anche in RT,

²³ Cfr.: 5^a Commissione permanente - Resoconto sommario n. 209 del 30 ottobre 2019.

²⁴ Nella nota tecnica messa a disposizione della 5^a Commissione del Senato: Cfr.: 5^a Commissione permanente - Resoconto sommario n. 211 del 5 novembre 2019.

gli oneri per le convenzioni previste graveranno sui quadri economici degli interventi nel limite di cui al comma 5.

È stato altresì chiesto che, anche per gli altri oneri che l'articolo pone a carico dei quadri economici degli interventi, fosse evidenziata la parte di risorse disponibile per tali finalità. Al riguardo, è stato chiarito che fermo restando quanto riportato sul comma 1, al Commissario spetterà l'individuazione delle risorse da poter destinare ad attività di supporto, in modo tale da assicurare la realizzazione degli interventi il superamento delle procedure di infrazione.

In relazione al comma 5, che prevede che una quota non superiore allo 0,5% delle risorse disponibili siano destinate alle esigenze operative e al funzionamento della struttura di cui al comma 3, è stata, inoltre, evidenziata l'insufficienza delle risorse per la copertura delle esigenze. Sul punto il Governo ha segnalato che, in primo luogo, che le stime effettuate dalla Commissione si basano sulla giacenza della contabilità speciale alla data dell'8 ottobre 2019 e non sulla totalità delle risorse che per le finalità predette potranno affluire alla contabilità speciale in questione. Inoltre è stato chiarito che, da un lato, la tabella inserita nella RT non è da intendere come quantificazione e, dall'altro, essendo la misura dello 0,5% un importo massimo ed essendo rimessa al Commissario la possibilità di stabilire l'entità della struttura, fino ad un massimo di 12 unità di personale, lo stesso non potrà che prevedere una organizzazione ed una composizione della medesima sostenibile con le risorse disponibili, nei limiti imposti dalla norma.

In merito ai profili di quantificazione non si formulano osservazioni preso atto dei dati e degli elementi di valutazione risultanti dalla RT nonché dei chiarimenti forniti nel corso dell'esame al Senato.

ARTICOLO 5-*bis*

Attività di supporto dell'Unità Tecnica-Amministrativa

Normativa vigente. L'articolo 32, comma 7-*bis*, del D.L. n. 109/2018 ha, da ultimo, prorogato dal 31 dicembre 2018 al 31 dicembre 2019²⁵ il termine entro il quale l'apposita Unità Tecnica-Amministrativa, che opera in seno alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, deve completare le attività amministrative, contabili e legali conseguenti alle pregresse gestioni commissariali e di amministrazione straordinaria nell'ambito della gestione dei rifiuti nella regione Campania (di cui all'art. 5, co. 1, del DL n. 136/2013). Le relazioni tecniche riferite alle norme di proroga non hanno previsto effetti finanziari.

La norma, introdotta dal Senato, reca disposizioni relative alla gestione dei rifiuti in Campania. In particolare, si prevede un'ulteriore proroga, dal 31 dicembre 2019 al 31

²⁵ Analoghe proroghe erano già state disposte dall'articolo 11, comma 3, del D.L. n. 210/2015, dall'articolo 14, comma 10, del D.L. n. 244/2016 e dall'articolo 1, comma 1120, lett. e), della legge n. 205/2017.

dicembre 2022, del termine entro il quale l'Unità Tecnica-Amministrativa, che opera in seno alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, deve completare le attività amministrative, contabili e legali conseguenti alle pregresse gestioni commissariali e di amministrazione straordinaria nell'ambito della gestione dei rifiuti nella regione Campania (comma 1).

Si prevede, inoltre, che dall'attuazione dell'articolo in esame non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica (comma 2).

La norma introdotta dal Senato non è corredata di **prospetto riepilogativo** e di **relazione tecnica**.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che la norma proroga dal 31 dicembre 2019 al 31 dicembre 2022 l'Unità Tecnica-Amministrativa operante in seno alla Presidenza del Consiglio dei Ministri incaricata di provvedere ad una pluralità di compiti connessi con l'emergenza rifiuti in Campania. Al riguardo, pur rilevando che alle precedenti proroghe, di durata annuale, non sono stati ascritti effetti finanziari, andrebbe acquisita conferma che anche la proroga in esame, di durata triennale, consenta lo svolgimento delle relative attività ed adempimenti ad invarianza di risorse e in condizioni di neutralità finanziaria.

ARTICOLO 5-ter

Programma sperimentale "Caschi verdi per l'ambiente"

La norma, introdotta al Senato, istituisce presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare il programma sperimentale "Caschi verdi per l'ambiente" e a tal fine autorizza la spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022.

Agli oneri derivanti dalla norma si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3 della legge n. 120/2002²⁶, che ha autorizzato la spesa di 68 milioni di euro, a decorrere dal 2003 al fine di ottemperare all'impegno adottato dalla Sesta Conferenza delle Parti della Convenzione sui cambiamenti climatici in materia di aiuti ai Paesi in via di sviluppo.

L'intervento della norma in esame è finalizzato alla realizzazione di iniziative, d'intesa con il Ministero degli affari esteri, di collaborazione internazionale volte alla tutela e salvaguardia ambientale delle aree nazionali protette e delle altre aree riconosciute in ambito internazionale per il particolare pregio naturalistico, anche

²⁶ L'autorizzazione di spesa è finalizzata a ottemperare all'impegno adottato dalla Sesta Conferenza delle Parti della Convenzione sui cambiamenti climatici, svoltasi a Bonn nel luglio 2001, in materia di aiuti ai Paesi in via di sviluppo, come stabilito dalle decisioni FCCC/CP/2001/L14 e FCCC/CP/2001/L15.

rientranti nelle riserve di cui al programma "L'uomo e la biosfera" - MAB dell'Unesco, e di contrastare gli effetti derivanti dai cambiamenti climatici.

La norma introdotta dal Senato non è corredata di prospetto riepilogativo e di relazione tecnica.

In merito ai profili di quantificazione, pur considerando che il maggior onere recato dalla norma appare limitato all'entità della disposta autorizzazione di spesa, si evidenzia che alla relativa copertura si provvede mediante riduzione di un'autorizzazione di spesa che appare finalizzata, a normativa vigente, ad adempimenti derivanti da obblighi internazionali. In proposito si rinvia alla successiva parte, relativa ai profili di copertura finanziaria.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si segnala che il comma 1 dell'articolo 5-ter fa fronte agli oneri, pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022, derivanti dall'istituzione del programma sperimentale "Caschi verdi per l'ambiente" mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3 della legge n. 120 del 2002²⁷. In proposito, si rammenta che tale ultima disposizione ha autorizzato la spesa di 68 milioni di euro annui a decorrere dal 2003 al fine di ottemperare all'impegno adottato dalla Sesta Conferenza delle Parti della Convenzione sui cambiamenti climatici, svoltasi a Bonn nel luglio 2001, in materia di aiuti ai Paesi in via di sviluppo²⁸. Al riguardo, appare pertanto necessario acquisire un chiarimento del Governo in merito alla effettiva disponibilità delle risorse previste a copertura nonché una rassicurazione circa il fatto che il loro utilizzo non sia suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi già programmati a valere sulle risorse stesse, anche in considerazione delle specifiche finalità cui la citata autorizzazione di spesa risulta preordinata.

²⁷ Recante "Ratifica ed esecuzione del Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Kyoto l'11 dicembre 1997".

²⁸ Tali risorse risultano allocate sul capitolo 2211 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, denominato "Spese per la partecipazione dell'Italia ai fondi internazionali previsti nell'ambito della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici adottata il 9 maggio 1992 e nel successivo Protocollo di Kyoto dell'11 dicembre 1997, ai fini dell'attuazione di misure per lo sviluppo sostenibile".

ARTICOLO 6

Publicità dei dati ambientali

La norma, modificata dal Senato, prevede la pubblicazione da parte dei soggetti di cui all'articolo 2-*bis* del D.lgs. n. 33/2013²⁹, dei concessionari di servizi pubblici e dei fornitori di servizi di pubblica utilità, nell'ambito degli obblighi di pubblicità dei dati ambientali previsti all'articolo 40 del medesimo D.lgs. n. 33, anche dei dati ambientali risultanti da rilevazioni effettuate dai medesimi ai sensi della normativa vigente (comma 1).

La disposizione viene introdotta in attuazione della Convenzione sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale, con due allegati, fatta ad Aarhus il 25 giugno 1998, e fermo restando il diritto di accesso diffuso alle informazioni ambientali da parte dei cittadini singoli e associati nonché delle associazioni di protezione ambientale riconosciute dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di cui all'articolo 13 della legge n. 349/1986.

A tal fine si prevede l'obbligo da parte dei gestori di centraline e di sistemi di rilevamento automatico dell'inquinamento atmosferico, della qualità dell'aria e di altre forme di inquinamento ed i gestori del servizio idrico di pubblicare in rete le informazioni sul funzionamento del dispositivo, sui rilevamenti effettuati e tutti i dati acquisiti (comma 2).

Le pubbliche amministrazioni provvedono a svolgere le attività sopra descritte con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica (comma 3).

I dati e le informazioni di cui ai commi 1 e 2 sono acquisiti, con modalità telematica, dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), che provvede, altresì, in conformità a quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, del D.lgs. n. 32/2010³⁰ e sulla base di una specifica convenzione con il Ministero dell'ambiente, ad acquisire e sistematizzare, in formato aperto e accessibile, ogni ulteriore dato ambientale e a renderlo pubblico attraverso una sezione dedicata e fruibile dal sito internet istituzionale del Ministero (comma 4).

²⁹ Si fa riferimento alle p.a. di cui all'articolo 1, comma 2 del D.lgs n. 165/2001, agli enti pubblici economici e agli ordini professionali, alle società in controllo pubblico (escluse le società quotate) associazioni, alle fondazioni e agli enti di diritto privato, anche privi di personalità giuridica, con bilancio superiore a 500 mila euro finanziate dalle p.a. oppure che esercitino funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici.

³⁰ La norma fa riferimento al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare come autorità competente per il D.lgs. n. 32/2010, di attuazione della direttiva 2007/2/CE, che prevede l'istituzione di un'infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunità europea (INSPIRE). Per l'assolvimento di tali funzioni il MATTM si avvale dell'ISPRA, quale struttura di coordinamento anche ai fini dell'adempimento dei compiti di monitoraggio ambientale e rendicontazione (articolo 12) e del raccordo con la rete europea d'informazione e di osservazione in materia ambientale.

Per le finalità di cui al comma 4, è autorizzata una spesa di euro 500.000 per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente relativo al Ministero dell'ambiente (comma 5).

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022
Maggiori spese correnti												
Trasmissione e sistematizzazione da parte dell'Istituto Superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) dei dati ambientali in formato aperto ed accessibile nella sezione "informambiente" del sito istituzionale del Ministero dell'ambiente (comma 4)		0,50	0,50	0,50		0,50	0,50	0,50		0,50	0,50	0,50
Minori spese correnti												
Riduzione Tab. A - Ministero dell'Ambiente (comma 5)		0,50	0,50	0,50		0,50	0,50	0,50		0,50	0,50	0,50

La relazione tecnica afferma che l'attività prevista ai commi 1 e 2 rientra nei più generali obblighi di trasparenza dell'informazione ambientale previsti dalla Convenzione di Aarhus e dalla normativa nazionale, pertanto potrà essere svolta dai soggetti pubblici coinvolti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, come precisato nella clausola finanziaria prevista al comma 3.

Al riguardo, la RT precisa che l'articolo 40, comma 2, del D.lgs. n. 33/2013 prevede, al comma 2, che "le amministrazioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *b*), del D.lgs. n. 195/2005, pubblicano, sui propri siti istituzionali e in conformità a quanto previsto dal presente decreto, le informazioni ambientali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *a*), del D.lgs. n. 195/2005, che detengono ai fini delle proprie attività istituzionali, nonché le relazioni di cui all'articolo 10 del medesimo decreto legislativo. Di tali informazioni deve essere dato specifico rilievo all'interno di un'apposita sezione detta "Informazioni ambientali". Ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera *b*), del D.lgs. n. 195/2005, per autorità pubblica si intendono "le amministrazioni pubbliche statali, regionali, locali, le aziende autonome e speciali, gli enti pubblici ed i concessionari di pubblici servizi, nonché ogni persona fisica o giuridica che svolga funzioni pubbliche connesse alle tematiche ambientali o eserciti responsabilità amministrative sotto il controllo di un organismo pubblico". Si tratta pertanto di obblighi già previsti a legislazione vigente, ragion per cui le

amministrazioni interessate potranno provvedervi con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.

Con riferimento all'attività riservata all'ISPRA, di cui al comma 4, la RT evidenzia che le risorse indicate al comma 5 saranno destinate su un capitolo di nuova istituzione sul bilancio del Ministero dell'ambiente, nell'ambito della missione 32, programma 3, presso la Direzione generale per l'innovazione, il personale e la partecipazione.

Nel corso dell'esame parlamentare in prima lettura al Senato, **il Governo**³¹ ha confermato che essendo tale attività già prevista a legislazione vigente, la stessa - seppur prevista entro il termine di 180 giorni - non comporta nuovi o maggiori oneri per i soggetti pubblici coinvolti.

Inoltre, in relazione alla richiesta di ulteriori elementi sui dati posti alla base della quantificazione dell'onere per l'attività di acquisizione dei dati, con modalità telematica, da parte dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambiente/e (ISPRA), si è rinviato al MATTM.

In merito ai profili di quantificazione, si prende atto di quanto affermato dalla relazione tecnica e degli elementi informativi forniti dal Governo presso il Senato con riferimento agli obblighi di trasparenza di cui ai commi 1 e 2 e alla relativa clausola di invarianza (comma 3). Per quanto concerne, invece, i compiti attribuiti all'ISPRA (commi 4 e 5), pur considerando che l'onere è limitato all'entità della disposta autorizzazione di spesa, andrebbero comunque acquisiti chiarimenti in merito all'idoneità dello stanziamento previsto rispetto agli adempimenti da porre in essere.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si segnala che il comma 5 dell'articolo 6 fa fronte agli oneri, pari a 500.000 euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022, derivanti dall'implementazione informatica richiesta alle pubbliche amministrazioni in materia di trattamento dei dati ambientali mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2019-2021, di competenza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Al riguardo, si rinvia alle considerazioni già svolte sull'articolo 1-ter, comma 5.

³¹ Nella nota tecnica messa a disposizione della 5ª Commissione del Senato: Cfr.: 5ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 211 del 5 novembre 2019.

ARTICOLO 7

Misure per l'incentivazione di prodotti sfusi o alla spina

La norma, modificata dal Senato, riconosce in via sperimentale agli esercizi commerciali un contributo economico a fondo perduto pari alla spesa sostenuta e documentata, per un importo massimo di euro 5.000 ciascuno, nel limite complessivo di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, sino ad esaurimento delle risorse (comma 1).

Il contributo - finalizzato alla riduzione della produzione di rifiuti e a contenere gli effetti climalteranti - viene corrisposto secondo l'ordine di presentazione delle domande ammissibili agli esercenti che attrezzano spazi dedicati alla vendita ai consumatori di prodotti alimentari e detergenti, sfusi o alla spina, o che aprono nuovi negozi dedicati alla vendita di prodotti sfusi.

Con decreto del Ministro dell'ambiente sono fissate le modalità attuative e di verifica (comma 2).

Ai relativi oneri, pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di conto capitale relativo al Ministero dell'ambiente (comma 3).

Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano nel rispetto delle condizioni e dei limiti del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti *de minimis* (comma 4).

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022
Maggiori spese in conto capitale												
Contributo economico a fondo perduto a favore degli esercenti commerciali che attrezzano spazi dedicati alla vendita di prodotti alimentari e per l'igiene personale, sfusi o alla spina per un massimo di 5.000 euro (comma 1)		20,00	20,00			20,00	20,00			20,00	20,00	
Minori spese in conto capitale												
Riduzione Tab. B - Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare (comma 3)		20,00	20,00			20,00	20,00			20,00	20,00	

La relazione tecnica afferma che il contributo a fondo perduto per gli esercenti commerciali previsto al comma 1 sarà riconosciuto sino ad esaurimento delle predette risorse e a condizione che il contenitore offerto dall'esercente non sia monouso. Pertanto,

poiché l'importo previsto vale come tetto massimo di spesa, la corresponsione del contributo avverrà sino a esaurimento delle risorse previste.

La RT precisa che il contributo in argomento è destinato al finanziamento dell'acquisto della strumentazione per l'allestimento degli spazi per la vendita di prodotti sfusi e alla spina e pertanto presenta natura di conto capitale, la cui copertura è prevista ai sensi del comma 3.

Infine, la RT evidenzia che il comma 2, avente natura ordinamentale, non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Nel corso dell'esame parlamentare in prima lettura al Senato, **il Governo**³², riferendosi alle attività di controllo, ha rilevato che si tratta di attività istruttorie che rientrano nei compiti istituzionali di MISE e MATTM, cui in ogni caso ha rinviato.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che le disposizioni in esame (commi 1-2) prevedono il riconoscimento di un contributo economico per gli esercenti commerciali che attrezzano spazi dedicati alla vendita di prodotti sfusi o alla spina, o che aprano nuovi negozi dedicati alla vendita di prodotti sfusi, nel limite complessivo di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021.

Al riguardo, non si formulano osservazioni essendo l'onere limitato all'entità dello stanziamento previsto e tenuto conto dei chiarimenti forniti dal Governo circa le attività di controllo previste dal comma 2.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si segnala che il comma 3 dell'articolo 7 fa fronte agli oneri, pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, derivanti dalla previsione di misure per l'incentivazione di prodotti sfusi o alla spina, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dell'accantonamento del fondo speciale di conto capitale, relativo al bilancio triennale 2019-2021, di competenza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Al riguardo non si hanno osservazioni da formulare, posto che il citato accantonamento presenta le occorrenti disponibilità, anche tenendo conto delle riduzioni e degli accantonamenti previsti dal disegno di legge di bilancio per il triennio 2020-2022 presentato al Senato (S. 1586).

³² Nella nota tecnica messa a disposizione della 5^a Commissione del Senato: Cfr.: 5^a Commissione permanente - Resoconto sommario n. 211 del 5 novembre 2019.

ARTICOLO 8

Ripresa riscossione nei territori colpiti da eventi sismici

La norma differisce dal 15 ottobre 2019 al 15 gennaio 2020 la ripresa dei versamenti delle ritenute fiscali e dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria di cui all'articolo 48, commi 11 e 13, del decreto legge n. 189/2016. Si prevede inoltre che, nel caso di opzione per il pagamento rateale – fermo restando il numero massimo di 120 rate mensili di pari importo – i soggetti interessati versino l'importo corrispondente al valore della prima rata entro il 15 gennaio 2020 (in luogo delle prime cinque rate entro il termine del 15 ottobre 2019, previsto dalla norma finora vigente).

Agli oneri, valutati in 13,8 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 2, comma 107, della legge n. 244 del 2007.

Si ricorda che il comma 11 dell'art. 48 del D.L. n. 189/2016 - in riferimento agli eventi sismici verificatisi nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, a decorrere dal 24 agosto 2016 – dispone la ripresa dei versamenti tributari che sono stati oggetto di sospensione. In particolare, la **ripresa della riscossione**, senza applicazione di sanzioni ed interessi, fissata originariamente al 16 dicembre 2017 è stata prorogata, con successivi interventi legislativi, fino al 15 ottobre 2019 (decreto-legge n. 32/2019). Si ricorda che le relazioni tecniche riferite alle disposizioni di proroga di cui al DL n. 50/2017 e alla legge di bilancio 2018 hanno considerato un ammontare complessivo di versamenti sospesi pari a 118 milioni di euro.

Il comma 13 del medesimo articolo 48 del decreto- legge n. 189/2016 ha disposto la sospensione degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi INAIL, in scadenza - rispettivamente - nel periodo dal 24 agosto 2016 al 30 settembre 2017 (per i comuni colpiti dal sisma del 24 agosto 2016) ovvero nel periodo dal 26 ottobre 2016 al 30 settembre 2017 (per i comuni colpiti dal sisma del 26 e del 30 ottobre 2016). La **ripresa dei versamenti**, senza applicazione di sanzioni ed interessi, fissata originariamente al mese di ottobre 2017 è stata prorogata prima al 16 gennaio 2019 [(articolo 1, comma 1, lettera a)], poi al 15 ottobre 2019 (articolo 23 del decreto-legge n. 32/2019). La relazione tecnica riferita al DL n. 55/2018 afferma che, sulla base dei dati INPS, risultano effettivamente sospesi 118,283 milioni di euro.

Si rileva altresì che l'articolo 8 del DL n. 123 del 2019 tuttora in corso di esame in prima lettura presso la Camera ha disposto che i pagamenti delle ritenute fiscali e dei contributi previdenziali e assistenziali obbligatoria di cui all'articolo 48, commi 11 e 13, del decreto legge n. 189/2016 siano effettuati a decorrere dal 15 gennaio 2020 nella misura del 40% degli importi dovuti. La relazione tecnica riferita a tale disposizione ha stimato, con riferimento alla parte fiscale, minori entrate complessive pari a 62,4 milioni di euro (in termini di cassa, applicando la rateizzazione in dieci anni già prevista a legislazione vigente si rilevano minori entrate per ciascuno degli anni dal 2020 al 2029 pari a 6,24 milioni di euro, di cui 5,94 milioni tributi erariali e 0,3 milioni tributi locali). Per la parte contributiva, la RT ha stimato minori entrate contributive complessive pari a 71,0 milioni di euro (in termini di cassa e applicando la rateizzazione in dieci anni già prevista a legislazione

vigente, si determinano minori entrate contributive per ciascuno degli anni dal 2020 al 2029 pari a 7,1 milioni di euro annui)

Il **prospetto riepilogativo** ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022
Minori entrate tributarie												
Proroga termine ripresa versamenti – tributi erariali	6,2				6,2				6,2			
Minori entrate extra-tributarie												
Proroga termine ripresa versamenti – tributi locali	0,7				0,7				0,7			
Minori entrate contributive												
Proroga termine ripresa versamenti – contributi					6,9				6,9			
Maggiori spese correnti												
Proroga termine ripresa versamenti – contributi	6,9											
Maggiori spese in conto capitale												
Utilizzo risorse per le emergenze	13,8				13,8				13,8			

La relazione tecnica afferma che la disposizione comporta un onere per il 2019 di complessivi 13,8 milioni. In particolare, rispetto a quanto scontato a legislazione vigente, la disposizione comporta minori entrate per l'anno 2019 per 6,9 milioni di euro per la parte tributaria e 6,9 milioni di euro per la parte contributiva, corrispondenti alle prime 7 rate che dovevano essere riscosse nel 2019 a normativa vigente.

Nel corso dell'esame al Senato, è stato altresì precisato, con riferimento alle risorse utilizzate a copertura dell'onere, che per la chiusura dello stato di emergenza conseguente al sisma del 1997 le risorse giacenti sulle contabilità speciali n. 1386 e n. 1923 sono pari, alla data del 25 ottobre 2019, rispettivamente ad euro 153.087.990,27 e ad euro 63.394.864,95. È stata pertanto confermata l'idoneità e la consistenza delle risorse utilizzate.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che la quantificazione degli effetti di gettito appare in linea con le stime fornite in occasione delle precedenti disposizioni relative alla medesima materia. Non si hanno pertanto osservazioni da formulare.

Si rileva infatti che 6,9 milioni di euro per la parte tributaria e 6,9 milioni di euro per la parte contributiva corrispondono a sette rate del totale di 120 che devono essere riscosse.

In proposito, si ricorda, per la parte fiscale, che la relazione tecnica riferita al decreto legge n. 50/2017 (che ha differito il termine per il versamento dell'intera somma dal 2017 al 2018) e quella relativa alla legge di bilancio 2018 indicano un ammontare di 118 milioni di versamenti sospesi. Per quanto concerne gli oneri contributivi, la relazione tecnica riferita al decreto-legge n. 55/2018 afferma che, sulla base dei dati INPS, risultano effettivamente sospesi 118,283 milioni di euro.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si segnala che il comma 2 dell'articolo 8 fa fronte agli oneri, valutati in 13,8 milioni di euro per l'anno 2019, derivanti dalla proroga della ripresa della riscossione dei versamenti tributari e contributivi sospesi nei comuni interessati dal sisma, mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 2, comma 107, della legge n. 244 del 2007, che reca disposizioni di carattere finanziario per la chiusura dello stato di emergenza conseguente al sisma del 1997 che ha colpito i territori delle regioni Umbria e Marche³³. Al riguardo, appare necessario che il Governo fornisca informazioni in ordine alla consistenza residua, per ciascuno degli anni dal 2020 al 2029, delle risorse, sia di parte corrente che di conto capitale, di cui all'articolo 2, comma 107, della legge n. 244 del 2007, precisando quanta parte della prima tipologia di risorse sia destinata alla copertura degli oneri derivanti dal presente provvedimento, posto che, come si evince dal prospetto riepilogativo degli oneri che risulta dalla relazione tecnica, essendo tali oneri classificati come oneri di parte corrente, possono essere coperti solo attraverso risorse di parte corrente.

Al riguardo, appare necessaria una rassicurazione da parte del Governo in ordine alla possibilità di utilizzare le citate risorse senza compromettere le finalità alle quali esse erano state

³³ In particolare, l'articolo 2, comma 107, della legge n. 244 del 2007 ha previsto, tra l'altro, alla lettera f), che alla cessazione dello stato di emergenza le risorse giacenti nelle contabilità speciali istituite ai sensi del comma 3 dell'articolo 17 dell'ordinanza del Ministro dell'interno, delegato per il coordinamento della protezione civile, n. 2668 del 28 settembre 1997 siano versate nelle contabilità speciali intestate ai presidenti delle regioni ed utilizzate per il completamento degli interventi da ultimare; inoltre, ha previsto l'autorizzazione alle regioni Marche e Umbria a contrarre mutui per i quali il Dipartimento della protezione civile è stato autorizzato a concorrere con contributi quindicennali di 5 milioni di euro a decorrere da ciascun anno del triennio 2008-2010.

originariamente destinate, nonché un chiarimento in merito al fatto per cui non sia stata prevista la riassegnazione all'entrata delle risorse medesime utilizzate a copertura dei citati oneri.